DA 08/CAB

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

L'ASSESSORE REGIONALE AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E PESCA MEDITERRANEA

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.12 del 5 dicembre 2009;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana del 23 novembre 2012, con il quale il dott. Dario Cartabellotta è stato nominato Assessore regionale, con preposizione all'Assessorato regionale delle Risorse Agricole e Alimentari;
VISTO l'art. 4 del Decreto Legislativo n. 228 del 18 maggio 2001 - *Orientamento e modernizzazione in agricoltura* che regola l'attività di vendita diretta;
VISTA la legge 23 dicembre 1999, n. 499 - *Razionalizzazione degli interventi nel settore agricolo ed agroalimentare*;
VISTO l'art. 83 della Legge Regionale 12 maggio 2010, n. 11 riguardante i *mercati contadini*;
VISTO l'art. 8 della Legge Regionale 24 novembre 2011, n. 25 riguardante *"Disposizioni per la diffusione della conoscenza della produzione agricola e agroalimentare regionale di qualità;*
VISTO l'art. 10 della Legge Regionale 24 novembre 2011, n. 25 riguardante *"Attività di vendita diretta e mercatale";*
VISTA la LEGGE 18 novembre 2013, n. 19 "Tutela e valorizzazione delle risorse genetiche Born in Sicily per l'agricoltura e l'alimentazione";
VISTO il D.L. 69/2013 recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia (c.d. "decreto del fare"), convertito dalla legge n. 98/2013 ed in particolare l'art. 30 bis;
VISTO il Piano di Sviluppo Rurale per la Sicilia 2007-13 con la quale sono stati realizzati e sono in corso di realizzazione spazi pubblici attrezzati con adeguate infrastrutture in grado di ospitare aree mercatali locali per la commercializzazione di prodotti tipici;
CONSIDERATO che a partire dalla metà degli anni '90 si è sviluppato il fenomeno dei canali alternativi di vendita dei prodotti agricoli e alimentari e che l'Alternative Food Network (AFN) tende ad essere adottato come un termine universale per indicare i sistemi di vendita che risultano differenti da quello tradizionale, per cui il concetto è definito in relazione a ciò che il fenomeno non è, piuttosto a ciò che rappresenta;
RILEVATO che le filiere corte sono quelle modalità di commercializzazione dei prodotti agricoli ed alimentari che si caratterizzano per la riduzione e/o l'eliminazione, degli intermediari fra i produttori agricoli e i consumatori e che i prodotti che passano attraverso la filiera corta sono comunemente definiti dalla località e da un produttore specifico;
CONSIDERATO che per il consumatore, la filiera corta offre l'opportunità di trovare prodotti di elevata qualità, freschezza e genuinità, legame con il paesaggio, adozione di metodi di produzione ecocompatibili, origine geografica del prodotto, tracciabilità e agrobiodiversità di varietà locali non sempre reperibili nei luoghi tradizionali e la relazione diretta che si instaura con il produttore;
RILEVATO che il consumatore associa al .prodotto locale anche la caratteristica dei metodi di coltivazione, di allevamento e di trasformazione ambientalmente sostenibili, un'adeguata remunerazione del lavoro, il rispetto delle norme di benessere animale e la storia da cui è stato originato, la personalità e l'etica del produttore, l'attrattività à dell'azienda agricola e del territorio rurale.
CONSIDERATO che il produttore non vede il consumatore come cliente ma come persona, titolari del diritto ad una sana alimentazione ed alla conoscenza del lavoro e della qualità che stanno alla base dei prodotti offerti, con la possibilità di fornire suggerimenti, critiche, e di manifestare esigenze e scelte;

CONSIDERATO che la filiera corta rivendica la caratteristica di giustizia sociale perché modifica le relazioni tra produttori e consumatori, avvicinando questi soggetti e favorendo una comprensione mutualistica e inoltre, incoraggia delle relazioni più armoniose e consente una partecipazione più democratica degli attori della filiera con una maggiore trasparenza nella formazione dei prezzi;

RILEVATO che la filiera corta offre ai produttori maggiori opportunità di decidere il prezzo, svincolandosi dalle oscillazioni del mercato ed aumentando la possibilità di una maggiore remunerazione;

RILEVATO che la filiera corta favorisce lo sviluppo economico di aree rurali marginali e può creare nuove opportunità di lavoro per i soggetti che non appartengono al settore agricolo;

CONSIDERATO che il concetto di "prodotto locale" definisce una dimensione della qualità e identifica una regione geografica di produzione ma non indica necessariamente che questo prodotto debba essere consumato nella stessa area;

CONSIDERATO che da parte del produttore agricolo la filiera corta nasce dall'opportunità di aumentare il reddito, ottenere un flusso di cassa continuo ed immediato e valorizzare l'eccesso di lavoro che, altrimenti, non troverebbe un impiego altrettanto remunerativo.

CONSIDERATO che occorre evitare all'interno delle filiere corte l'inserimento di prodotti e produttori che mancando dei requisiti soggettivi ed oggetti finirebbero per annullare i vantaggi che agricoltori e consumatori uniscono nello sviluppo di una sana filiera corta;

Tutto ciò premesso

DECRETA

Art. 1
Filiere Corte

Le filiere corte sono le modalità di vendita dei prodotti agricoli ed alimentari che si caratterizzano per l'eliminazione, degli intermediari fra i produttori agricoli e i consumatori, consentendo di:

- promuovere l'incontro tra il mondo degli agricoltori e quello dei consumatori;
- diffondere la conoscenza dei prodotti agricoli ed alimentari BORN in SICILY;
- divulgare le proprietà organolettiche e nutrizionali, le tradizioni enogastronomiche e alimentari siciliane quali componenti della Dieta Mediterranea , dichiarata dall'UNESCO Patrimonio Immateriale dell'Umanità;
- promuovere circuiti innovativi, quali e-commerce, Ho.Re.Ca. e Gruppi Acquisto Solidale ;
- sostenere le produzioni di nicchia presenti sul territorio regionale che non riescono ad inserirsi nei moderni circuiti commerciali per la mancanza di adeguata massa critica;
- incentivare, sostenendone il consumo, la differenziazione produttiva del settore agricolo, rendendo economicamente sostenibile il recupero e la coltivazione di produzioni tradizionali;
- favorire la consapevolezza di acquisto dei consumatori attraverso il rapporto diretto venditore/consumatore in una prospettiva di multifunzionalità dell'azienda agricola.

Art. 2
Tipologia Filiere Corte

Le filiere corte possono riferirsi alle seguenti tipologie:

- Mercati contadini o farmers markets;
- Vendita all'interno dell'azienda agricola;
- Vendita con strutture mobili sulla strada confinante con l'azienda o ambulante in aree urbane, permanente o limitata durante il periodo di raccolta dei prodotti;
- Vendita durante sagre, iniziative e manifestazioni;
- Distributori automatici in sede fissa, tra i quali, per esempio, quelli del latte crudo;
- Vendita diretta dei prodotti presso le strutture turistiche, agrituristiche ed in luoghi di interesse turistico, paesaggistico e ambientale;

- Vendita al consumatore on-line.
- Reti di produttori e consumatori, che consistono nella collaborazione tra comunità rurali ed urbane e aziende agricole;
- Vendita associata con aggregazione di produttori (consorzio associazione, rete) dei prodotti attraverso un punto vendita localizzato presso un mercato urbano;
- Vendita a gruppi di acquisto solidali Gas.

Art. 3
Albo Agricoltori Filiera Corta

È istituito l'albo ufficiale degli Agricoltori della Filiera Corta presso il Dipartimento Agricoltura.
L'istanza degli a agricoltori deve contenere le seguenti informazioni: identificazione dei luoghi di produzione, prodotti e calendario di produzione.
All'azienda agricola verrà rilasciato apposito tesserino identificativo.

Art. 4
Mercati contadini

La Regione promuove, nel territorio siciliano, l'istituzione dei mercati contadini da parte di dei comuni, delle unioni di comuni e dei consorzi di imprese agricole.
Gli enti promotori operano in partenariato con le organizzazioni agricole e/o con le cooperative legate al mondo agricolo che potranno utilizzare i mercati anche a rotazione.
I soggetti promotori esercitano le funzioni a loro delegate dalle normative di settore,con particolare riguardo alle seguenti materie:
a) controllo del rispetto delle norme igienico-sanitarie;
b) individuazione delle aree ove ubicare i mercati agricoli;
c) rispetto delle norme sulla provenienza dei prodotti e sull'etichettatura;
d) calendarizzazione settimanale dei mercati;
e) fornitura dei servizi necessari;
f) ordine pubblico.
L'attività di vendita è consentita solo agli agricoltori di cui all'articolo 3.
I mercati vengono riconosciuti con Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Agricoltura .

Art. 5
Tavolo di concertazione delle Filiere Corte

E' istituito il Tavolo di Concertazione delle Filiere Corte per promuovere la conoscenza, la diffusione e la commercializzazione delle produzioni agroalimentari ed è composto dal Dirigente Generale del Dipartimento Agricoltura o suo delegato, da un rappresentante per ciascuna organizzazione e da un raprsentante dell'ANCI.
Le filiere corte vengono pubblicizzate dall'Assessorato Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea attraverso il sito Internet e altri strumenti di comunicazione.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e su quello dell'Assessorato Regionale Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea www.regione.sicilia.it/lagricolturaeforeste

PALERMO, LI 14 FEB. 2014

Assessore
Dario Cartabellotta